

Convenzione per la gestione del campo di calcio

tra

COMUNE DI PALESTRO

e

PALESTRO CALCIO A.S.D.

Premessa

La Civica Amministrazione del Comune di Palestro decide l'affidamento dell'impianto sportivo di Vicolo Piave ad una società che operi in ambito locale e garantisca la fruizione degli stessi prevalentemente ai propri cittadini.

E' in quest'ottica, e per i propositi espressi dagli esponenti della "PALESTRO CALCIO A.S.D." che l'Ente Locale ha deciso di accogliere la richiesta della suddetta società riconoscendone le finalità ispiratrici enunciate nel proprio Statuto (all.1).

La struttura, di proprietà della Civica Amministrazione viene consegnata in gestione alla PALESTRO CALCIO A.S.D. nello stato di fatto con impegno da parte della Civica Amministrazione di mantenerla conforme alle normative vigenti.

Art. 1

Il Comune di Palestro nella persona del Sindaco pro tempore, affida in gestione il campo sportivo comunale, alla "PALESTRO CALCIO A.S.D." - C.F: 02640690182, che nella persona del suo legale rappresentante, accetta l'affidamento del suddetto, sottoscrivendo la presente convenzione.

Art. 2

L'impianto sportivo comunale, oggetto del presente affidamento, consta di un campo di calcio con misure regolamentari, fabbricato annesso ad uso spogliatoio e servizi, magazzino; inoltre fabbricato servizi /biglietteria e una gradinata per il pubblico con una capienza di n. 500 posti nonché la delimitata area verde annessa all'impianto stesso.

Art. 3

La presente Convenzione avrà validità sino al **31 dicembre 2023** e non è tacitamente rinnovabile.

Art 4

La società PALESTRO CALCIO A.S.D. si fa carico di comunicare alla Civica Amministrazione i programmi di utilizzo dell'impianto sportivo.

Art 5

La PALESTRO CALCIO A.S.D., fatto salvo l'uso finalizzato alle attività meramente sportive, rimette l'area in gestione all'utilizzo legittimo della C.A. ogni qualvolta le occorra per l'espletamento di funzioni pubbliche, contingenti ovvero straordinarie.

Art 6

La PALESTRO CALCIO A.S.D. si obbliga ad usare l'impianto di cui trattasi nel rispetto della altrui proprietà, e si impegna a rispondere del comportamento dei propri associati verso le strutture esistenti

Art. 7

La PALESTRO CALCIO A.S.D. vigila sui comportamenti degli atleti e dei dirigenti ospiti restando inteso che la responsabilità individuale è regolata dalle norme del Codice Civile.

Art 8

La PALESTRO CALCIO A.S.D si impegna ad assicurare i propri aderenti, in riferimento alle pratiche sportive, svolte a qualsiasi titolo, ed a copertura di rischi civili verso terzi operanti nell'area oggetto della presente convenzione e della stessa struttura materiale

Art 9

Alla PALESTRO CALCIO A.S.D spetta l'ordinaria Amministrazione del bene oggetto della convenzione, mentre la straordinaria Amministrazione spetta alla proprietà .

Art 10

La PALESTRO CALCIO A.S.D. per la gestione del complesso sportivo assume i seguenti oneri :

- a) Ordinaria manutenzione delle strutture in affido
- b) Pulizia e sgombero di rifiuti sia dei fabbricati che delle aree verdi annesse
- c) Cura del campo di gioco intesa come conservazione della condizione di affido
- d) Coadiuvare la Civica Amministrazione nelle occasioni in cui essa fruirà direttamente della struttura.

Art 11

La Civica Amministrazione, intendendo favorire la pratica sportiva, si fa carico direttamente delle spese relative al consumo di gas, acqua ed energia elettrica contando comunque sulla responsabilità diretta della Società circa il contenimento dei suddetti consumi.

Art 12

L'orario di apertura e chiusura dell'impianto per le attività sportive compete alla PALESTRO CALCIO A.S.D. anche qualora lo stesso venga occasionalmente concesso in uso ad altri.

Art 13

Nessuna nuova opera o modifica del complesso potrà essere effettuata dal gestore senza il preventivo consenso della Civica Amministrazione.

Art 14

Preposto alla verifica dell'osservanza da parte della PALESTRO CALCIO A.S.D. delle adempienze assunte è l'Assessore competente ovvero delegato dal Sindaco. L'Ente, comunque, potrà eseguire, in qualsiasi momento, le verifiche ritenute necessarie tramite i propri addetti regolarmente accreditati.

Art. 15

In caso di comprovata inosservanza da parte della PALESTRO CALCIO A.S.D. delle norme e condizioni stabilite nella presente convenzione, il Comune , previa diffida e messa in mora , si riserva il diritto di rescindere unilateralmente la presente convenzione senza che la controparte possa avanzare pretese e diritti di sorta.

Art. 16

Il presente accordo non è cedibile a terzi.

Art. 17

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, viene fatto riferimento al Codice Civile e alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 18

Per qualunque controversia fra le parti, si stabilisce sin d'ora che verrà costituito un arbitrato così composto :

- a) Un componente nominato dalla C.A,
- b) Un componente nominato dalla PALESTRO CALCIO A.S.D.
- c) Un terzo componente individuato di comune accordo dagli altri due ed, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pavia.
- d) In ogni caso, unico Foro esclusivo e competente sarà quello di Pavia.

Art. 19

Le spese relative alla registrazione della presente convenzione, in caso d'uso, saranno a carico della PALESTRO CALCIO A.S.D.

Palestro ,

COMUNE DI PALESTRO
Il Sindaco

PALESTRO CALCIO A.S.D.
Il Presidente

Allegato 1) Statuto della PALESTRO CALCIO A.S.D.
Allegato 2) Verbale n. 2 della PALESTRO CALCIO A.S.D.

ATTO COSTITUTIVO



In data 6 luglio 2016 in Palestro (PV), alle ore 21,00 presso la sede S.O.M.S. in via XXVI aprile 8/10 si sono riuniti i signori:

ILARDI ALFIO nato a Novara il 24 novembre 1982
residente a Palestro in Piazza Marconi, 7 - C.F. LRDLFA82S24F952C

GARONE ELIO nato a Palestro (PV) il 23 luglio 1949
residente a Palestro in via Malinverni, 3 - C.F. GRNLEI49L23G275M

MOMBELLI MIRKO nato a Vercelli il 27 marzo 1982
residente a Palestro in via San Martino, 10 - C.F. MMBMRK82C27L750J

FRANZO PAOLO GIOVANNI nato a Palestro il 27 gennaio 1968
residente a Palestro in via del Laghetto, 2 - C.F. FRNPGV58A27G275R

BERETTA RAFFAELE nato a Novara il 20 gennaio 1966
residente a Palestro in via Roma, 67 - C.F. BRTRFL66A20F952D

Per costituire un'un'associazione sportiva dilettantistica senza finalità di lucro.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. FRANZO PAOLO che a sua volta propone Segretario il Sig. GARONE ELIO

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione dell'Associazione sportiva, ne legge lo Statuto che dopo ampia discussione, viene posto a votazione e approvato all'unanimità.

Lo Statuto, che viene allegato al presente verbale, è conforme alle vigenti prescrizioni legislative, stabilisce che l'adesione all'Associazione Sportiva è libera, che le cariche sociali sono elette su base democratica e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

I presenti decidono inoltre che l'Associazione Sportiva venga denominata:

PALESTRO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
(in breve **PALESTRO CALCIO A.S.D.**)

con sede in PALESTRO (PV) via XXVI Aprile, 8/10

e provvedono alla prima nomina degli organi dell'Associazione Sportiva nelle persone di:

FRANZO PAOLO **Presidente**

MOMBELLI MIRKO **Vicepresidente**

GARONE ELIO **Segretario**

BERETTA RAFFAELE **Consigliere**


ILARDI ALFIO **Consigliere**

Che accettano.

Le spese per la costituzione della Associazione e per le necessarie registrazioni degli atti sono a carico dell'Associazione stessa.

Null'altro essendo su cui deliberare, alle ore 23,00 il Presidente scioglie l'assemblea.



Il Presidente



Il Segretario



Firme dei soci promotori:




Registrato a Milano il

11/06/2016

al n° 635 3 e 200,00

esatte € DUECENTO/00

Su delega del Presidente Provinciale





STATUTO

PALESTRO CALCIO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Finalità e strutture

Art. 1) È costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

PALESTRO CALCIO - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA.

In breve " **PALESTRO CALCIO A.S.D.**"

Art. 2) L'Associazione ha sede in Via XXVI n. 8/10 - Palestro (PV) e potrà essere modificata purché rimanga nell'ambito del Comune di Palestro.

Art. 3) I colori sociali dell'Associazione sono BIANCO, VERDE e BLU.

Art. 4) L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000.

Art.5) Finalità dell'associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline sportive.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti di Enti di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo soli soci e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito.

Art.6) L'associazione è un organismo aperto, autonomo ed apolitico, che ha lo scopo ampiamente espresso all'art. 5) del presente Statuto. Viene espressamente stabilito che l'associazione svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi:

- a) è espressamente vietato all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
- b) l'associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) l'associazione adotta una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto, e di espressione, nell'assemblea per l'approvazione/modifiche dello statuto e dei regolamenti. Possono eleggere ed essere eletti nelle cariche sociali e negli organi collegiali.
- d) l'associazione ha l'obbligo di redigere e approvare annualmente il rendiconto economico finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) L'assemblea è sovrana. l'eleggibilità degli organi amministrativi/direttivi è libera con il principio del voto singolo. I criteri di ammissione/esclusione, convocazione, pubblicazione delle delibere e delle rendicontazioni, seguono rispettano idonee forme di pubblicità;
- f) La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile;
- g) l'associazione opera nella più ampia trasparenza ed ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione d'attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- h) l'associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre organizzazioni di carattere nazionale, quando ciò torni utile al conseguimento dei suoi fini sociali;
- i) l'associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti;
- j) nessun membro di diritto può essere presente negli organi sociali o collegiali
- k) I soggetti che ricoprono cariche associative non possono essere retribuiti né direttamente né indirettamente, pertanto non possono intrattenere con l'organizzazione rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività resa dal volontario non deve essere in alcun modo retribuita, sia da parte dell'organizzazione di appartenenza sia dal soggetto beneficiario; naturalmente è prevista la possibilità di ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute purché preventivamente stabilite dall'organizzazione.

I soci

Art. 7) Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Solo la qualifica di socio consente la partecipazione alle attività agonistiche come atleta.

Art. 8) L'ammissione all' associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su

richiesta formale dell'aspirante socio. La richiesta di un minore deve essere avallata con controfirma da chi esercita la patria potestà ovvero la tutela del minore stesso. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato.

Art. 9) Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 11) La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso all'associazione sportiva richiedendo la convocazione di una Assemblea Straordinaria la quale delibererà, a voto segreto, la conferma della qualità di socio o la sua espulsione dall'Associazione. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'associazione.

Art. 13) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'assemblea

Art. 14) Gli organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 15) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 16) La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun socio spetta un solo voto.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda

convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19) L'Assemblea ordinaria dei soci delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni 3 anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7;

Art. 20) Qualora, per qualsiasi motivo si rendessero vacanti posti del Consiglio Direttivo, lo stesso, con apposita delibera, provvede a reintegrare il proprio organico riesaminando i verbali dell'ultima votazione effettuata e chiamando a far parte del Consiglio Direttivo il primo Socio rimasto escluso al momento della formazione del primo Consiglio Direttivo, e così via;

Art. 21) L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Il Consiglio Direttivo e il Presidente

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il

coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'associazione;

-La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Settembre di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

-La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

-La fissazione delle quote sociali;

-La facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;

-La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

-La delibera sull'ammissione di nuovi soci;

-la facoltà di stabilire sedi decentrate dell'associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento

-Ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni 3 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al

Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art.29) Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 30) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Il patrimonio e l'esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 32) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali.

Art. 33) L'anno associativo va dal 1 Luglio dell'anno corrente al 30 Giugno dell'anno successivo. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'Assemblea entro tre mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art.90 L 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni

Norme finali

Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci in data 6 luglio 2016.

Il Presidente dell'Assemblea

[Signature]

Il Segretario dell'Assemblea

[Signature]

Seguono le firme dei soci presenti:

[Signature]
[Signature]
[Signature]





PALESTRO CALCIO A.S.D.

Via XXVI Aprile, 8/10
27030 PALESTRO (PV)
E-mail: palestrocalcioasd@libero.it

C.F. e P.IVA : 02640690182

Verbale n° 2

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno **27 LUGLIO 2016** alle ore 21,00 presso la sede della PALESTRO CALCIO A.S.D. in via XXVI aprile 8/10, si è riunito, il Consiglio direttivo.

Sono presenti i consiglieri: Beretta Raffaele, Garone Elio, Ilardi Alfio, Monbelli Mirko., nonché il sig. Banfo Pierluigi chiamato a far parte del Consiglio Direttivo, dopo le dimissioni del sig. Franco Paolo.

Il Consiglio Direttivo torna pertanto ad essere composto da 5 membri come da Statuto.

Primo punto all'ordine del giorno : NOMINA DEL PRESIDENTE

Il Vicepresidente illustra ampiamente i primi passi sin qui effettuati dalla neonata società, espone la situazione economica attuale nonché le previsioni di incasso e di spesa necessari per l'allestimento della squadra, della messa in opera del campo da calcio e i tempi per l'iscrizione al campionato. Dopo ampio dibattito la totale maggioranza dei Consiglieri propone al Sig Pierluigi Banfo di ricoprire la carica di Presidente della Associazione PALESTRO CALCIO A.S.D.

Il Sig. Pierluigi Banfo nato a Vercelli il 3/11/1965 e residente a Vinzaglio in via F.lli Binelli, 19 C.F.: BNFPLG65S03L750U accetta l'incarico e diventa, da ora e a pieno titolo, il Presidente della "PALESTRO CALCIO ASD".

Ricomposta la formazione del Consiglio Direttivo, al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nonché tutto quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto.

Il Vice Presidente, Mombelli Mirko, torna ad espletare la sua mansione come disposto dall'art. 26 dello Statuto.

Il Vicepresidente Mombelli Mirko, congratulandosi, a nome di tutto il consiglio, con il Sig. Pierluigi Banfo per la sua nuova carica di Presidente ed augurando a tutta la Società un importante futuro, null'altro essendovi da deliberare, alle ore 22,30 dichiara chiuso il Consiglio Direttivo.

PRESIDENTE	VICE-PRESIDENTE	SEGRETARIO	CONSIGLIERI

